

sino al primo gennaio 1862 l'esecuzione del Codice penale, io non vi assentirei, perchè, in verità, se non possiamo ottenere tutti i benefici dell'esecuzione di questo Codice penale, dobbiamo cercare di avere almeno quello che è possibile, cioè l'applicazione di pene più miti, e molti altri vantaggi che il Codice penale presenta. Io poi non avrei alcuna difficoltà che si pubblicassero anche nella Sicilia quelle modificazioni che furono pubblicate e devono avere osservanza nelle provincie napoletane.

Dappoichè si tratta di popolazioni che hanno le stesse tendenze, le quali furono rette finora da leggi penali conformi, in verità io debbo credere che quegli esimii personaggi che ebbero l'incarico di studiare quali utili riforme si potessero fare sul Codice penale pubblicato in novembre 1859, abbiano fatto proposizioni, le quali convengano egualmente alle popolazioni del Napoletano e a quelle della Sicilia. E quando la Camera adottasse questo sistema, io crederei che si potrebbe in questa legge medesima inserire un articolo col quale queste modificazioni al Codice penale si mandassero anche quivi in esecuzione. Il Codice penale non dovendo andare in vigore che al primo novembre prossimo, mi pare che trascorra abbastanza tempo perchè i cittadini, e specialmente i legali, che devono farne più speciale applicazione, ed i quali già furono avvertiti di studiare il Codice penale sino dal febbraio 1861, possano informarsi di queste modificazioni. Quindi io manterrei questa proposta, che, cioè, il Codice penale andasse in esecuzione il primo novembre 1861; si pubblicassero le modificazioni, a cui accenna il decreto emanato per le provincie napoletane colla data 17 febbraio 1861, per l'applicazione di queste modificazioni.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Massari.

**MASSARI.** Ringrazio l'onorevole ministro della compiacenza con cui ha voluto rispondere alla mia interrogazione, ed alla mia volta dichiaro che, nel rendere il partito favorevole alla proposta di legge come è stata concepita dalla Commissione ed accettata dal signor ministro, io obbedisco ad una ineluttabile necessità; ma lo faccio con grandissimo rincrescimento, poichè io stimo essere grande malanno qualsivoglia indugio si arrechi all'attuazione delle leggi di cui si tratta, e segnatamente di quella relativa alla organizzazione giudiziaria, la quale fra tanti benefici effetti sortirà quello di sfasciare e di dileguare le ultime vestigia di quelle Gran Corti criminali che ricordano a noi tante tetre memorie, e di cui voi vedete, o signori, tante nobili vittime su tutti i banchi di questa Camera. (*Segni di assenso*)

A temperare il mio rincrescimento, spero che tanto il ministro guardasigilli, quanto il mio onorevole amico relatore della Commissione, vorranno darmi l'assicurazione che quest'indugio sarà definitivo e che veramente le leggi, di cui si tratta, andranno in effetto al 1° gennaio 1862.

Questa mia preghiera è dettata dal dubbio che hanno fatto nascere in me alcune espressioni della relazione della Commissione che ho testè letta. In essa relazione è detto, fra le altre cose, che una delle ragioni che si oppone alla pronta attuazione di queste leggi, e di quella soprattutto dell'organizzazione giudiziaria, che mi sta più a cuore, sia il non aver potuto approntare i locali necessari. In verità, signori, con buona venia del mio egregio amico Conforti, io non posso ammettere che questa ragione sia molto seria, che una legge, la quale è stata promulgata in Napoli il giorno 17 febbraio 1861 non possa essere attuata al 1° luglio, perchè non si possono trovare i locali necessari per instabilire i tribunali di nuova creazione!

Non insisterò più oltre. Ripeto la mia preghiera all'onore-

vole guardasigilli e spero che vorrà darmi una risposta perentoria, e nel tempo istesso sono persuaso ch'egli profitterà di questo tempo che gli verrà dalla Camera accordato per far ragione alle giuste osservazioni che testè faceva il mio onorevole amico Schiavoni, e che compirà, dico compirà e non inizierà, la riforma del personale giudiziario la qual ragione di giustizia vuole ch'io dica che fu francamente e vigorosamente cominciata dal mio onorevole vicino ed amico. (*Indicando il deputato Pisanelli*)

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Dirò una parola sola, la quale potrà, spero, soddisfare il signor Massari e nello stesso tempo anche il signor Schiavoni.

Ho l'intima convinzione che l'unificazione della legislazione è assolutamente necessaria; io penso che quei lavori che furono preparati allorquando fui per qualche mese al Ministero, con quelli che vennero allestiti dal mio onorevole successore, e col concorso che uomini valentissimi già mi hanno promesso ed altri ancora mi accorderanno, potrò, quando si aprirà la nuova Sessione parlamentare, presentare le leggi organiche definitive per tutto il regno. La Camera potrà allora deliberare se si debba senz'altro, abbandonato il sistema dei provvedimenti transitorii, fare esame di questi progetti definitivi. Prendo quest'impegno, confidando che, coll'aiuto efficace di coloro che ho accennato, potrò riescire nell'intento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Conforti.

**CONFORTI, relatore.** La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro di giustizia. La Commissione non poteva farle da sè, perocchè il progetto di legge Mirabelli mirava semplicemente a prorogare l'attuazione de' Codici pubblicati col decreto del 17 febbraio nelle provincie napoletane.

L'onorevole deputato Massari mi accagiona di avere introdotto nella relazione una parola che pare debba mandare l'esecuzione delle leggi pubblicate col decreto del 17 febbraio alle calende greche. Io posso discolparmi agevolmente di questa accusa. Io non ho detto che *non si sono potuti* mettere in pronto i locali opportuni; ho detto semplicemente: *non sono in pronto i locali*; e certamente questo è un fatto incontrastabile. Avendo quindi esposto nudamente il fatto, non ho inteso di giustificare, nè d'accusare nessuno.

Per ciò che concerne le modificazioni, le quali furono fatte al Codice sardo dalla Giunta legislativa, posso dichiarare che esse sono degne di un Codice italiano. In gran parte esse furono tolte dal Codice napoletano, che ora cede il luogo al nuovo Codice. Io mi propongo in altra Sessione di presentare un progetto di legge, affinchè quelle modificazioni siano trasfuse nel Codice criminale del 20 ottobre, che ora regge gli Stati sardi ed altre provincie italiane.

Per la qual cosa io dichiaro, a nome anche de' miei colleghi componenti la Giunta, che non mi oppongo a che siano anche introdotte nelle provincie siciliane.

**PRESIDENTE.** Il deputato Marchese ha facoltà di parlare.

**MARCHESE.** Dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole ministro e le sue esplicite dichiarazioni, non che dopo le esplicite dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione, io fo un'osservazione semplicemente.

Che colle riforme introdotte nel Codice sardo col decreto del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane si sia fatto un progresso, non è solamente una presunzione, stante la saviezza degli uomini da cui esse derivarono, ma credo che è un fatto incontrastabile, come osservava l'onorevole relatore della Commissione. Epperò, amico sempre del progresso effettivo, io non sono lontano dall'accettare la proposta fatta